



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4746 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Maria Cristina Accardo, Massimiliano Abate, Daniela Adduci, Giuseppina Albanese, Mirco Ambu, Claudia Antignani, Stefania Aveta, Franca Ballistreri, Carmela Barbaro, Cristiano Barra, Stefania Barraco, Maurizio Bartolone, Paola Bellezze, Antonio Bellopede, Antonio Berardi, Fabiana Bianchi, Luigi Ottone Battista Bianco, Laura Borello, Donata Bramante, Gaetano Bruno, Simona Bruno, Angela Bua, Concetta Buonadonna, Filippa Oriana Burrasca, Leopoldo Caccavale, Rosa Caccavale, Giovanni Calabrese, Loredana Calaiò, Aurora Candela, Giuseppe Cane, Marcello Cannetiello, Giulia Carangio, Elena Casazza, Marcello Castellanza, Davide Cataldo, Luigi Celia, Enrico Cibir, Francesco Cimino, Marialaura Cimino, Laura Coppola, Alessandro Crema, Roberta Cuccia, Daniela Cuffaro, Massimiliana D'Angelo, Salvatore Davi', Fabio De Martino, Marta Di Biase, Angiolina Di Capua, Roberta Di Florio, Franca Di Foggia, Alessandra Di Giambattista, Giuseppe Di Leo, Roberta Diano, Agostino Donadio, Augusta Dulio, Emanuele D'Urso, Simona

Maria Fabbrini, Marzia Faiola, Debora Anna Paola Fede, Eliana Ferraro Ferraro, Valentina Maria Franco, Rosanna Gagliotti, Giovanna Garau, Federica Garello, Maria Luisa Genua, Carmelo Giacchino, Domenico Giurato, Danilo Gorrasi, Salvatore Gorrese, Giusi Guarneri, Antonino Guerriero, Daniele Gugliotta, Enrico Iacona, Alessandra La Scala, Francesca La Tona, Maurizio Lanciotto, Paolo Lantieri, Silvia Lanzoni, Silvio Larocca, Emiliano Lepore, Tissi Pietro Licata, Maria Macello, Caterina Macri', Priscilla Maddaloni, Laura Mai, Lucianna Malagnini, Grazia Manara, Antonio Marianaccio, Lorena Marotta, Antonella Martorano, Maria Francesca Mazzara, Lucia Mazzetti, Rossella Migliorisi, Andrea Mirilli, Domenica Mobrici, Raffaella Morlando, Adelina Murellu, Giulia Musotto, Sara Musumeci, Irene Degna Rosaria Nappi, Marco Nardi, Pietro Neri, Carmela Nicolosi, Francesca Nori, Nicoletta Onorato, Nadia Orlando, Maria Teresa Ortale, Valentina Padalino, Marisa Palumbo, Francesca Papetti, Luigia Particco, Mariagrazia Passerini, Enrico Pellegatti, Marietta Pesce, Cinzia Anna Maria Pessina, Luisa Pezzella, Aurelio Piras, Claudia Pirrello, Enri Walter Pollicelli, Elisa Posa, Vania Pullara, Arcangela Quarcio, rappresentati e difesi dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

Rosita Raggio, Fedele Raimondo, Roberto Raoli, Miriam Rigamonti, Angela Rinaldi, Francesca Robustelli, Francesco Romeo, Lucilla Rovetto, Simone Salvatore Russo, Massimo Santinelli, Maria Teresa Santoianni, Nadia Scalora, Francesco Scarafile, Gerarda Schiavone, Martina Scialfa, Maria Grazia Scibona, Cinzia Sciortino, Pierluigi Serra, Roberta Serrano', Caterina Sibilla, Giuseppe Sicilia, Sandro Spampinato, Vincenza Sparacio, Vincenzo Spedicato, Domenico Spicola, Omar Squintu, Emanuela Tricarico, Tiziano Vassallo, Carmelo Viapiana, Marta Viridis, Alfredo Giovanni Visconti, Antonella Vono, Orlando Zaffino, Antonella Zampetti, Patrizio Zanirato, Lucia Zecca, Chiara Zulian, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, con domicilio eletto presso lo

studio Salvatore Russo in Roma, via Ottaviano, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Usr Lazio, Usr Marche non costituiti in giudizio;

nei confronti

Alessandro Sola non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

- della Tabella A - Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità – allegata al Decreto Ministeriale n. 995 del 15 dicembre 2017 - Regolamento concorso docenti abilitati 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 33 del 9.2.2018, nella parte in cui:

- al punto D.1.1, secondo periodo, stabilisce che “L'insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni con disabilità è valutato solo nella specifica procedura concorsuale”.

- al punto D.1.2 stabilisce che è valutato - sia pure come servizio aspecifico e, quindi, in misura ridotta - il servizio di insegnamento prestato su altra tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede alla valutazione, laddove interpretato - come da FAQ MIUR n. 11 (anch'essa impugnata) - nel senso che è valutabile nella classe di concorso comune della scuola secondaria soltanto il servizio prestato nella scuola dell'infanzia e come personale educativo, e non anche il servizio prestato sul sostegno.

• Del Bando di "Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado" emanato con il Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 85/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.02.2018, 4a Serie Speciale, n. 14, nella parte in cui all'art. 10, comma 1 – stabilisce che “I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato A al decreto n. 995 del 15 dicembre 2017”.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto dei ricorrenti ad ottenere la valutazione del servizio prestato su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

E PER LA CONDANNA

del MIUR a valutare il servizio prestato dai ricorrenti su posti di sostegno didattico anche nella classe di concorso comune.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ACCARDO MARIA CRISTINA il 21\11\2018 :

Graduatorie di merito definitive, pubblicate dai Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali, per le classi di concorso di interesse dei ricorrenti quali atti conclusivi del procedimento per cui è causa

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Marche;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuto che le ragioni di parte ricorrente possono adeguatamente essere tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone provvedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini di cui all'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2019.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 2340/2019 del 21.02.2019, nel procedimento R.G. n. 4746/2018.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso R.G. n. 4746/2018).